<Date>14.1.2021</Date> A9-0174/ <NumOfAM>001-013</NumOfAM>

**EMENDAMENTI 001-013**

presentati da <Committee>Commissione per l'occupazione e gli affari sociali</Committee>

**Relazione**

<Chairman>**Lucia Ďuriš Nicholsonová**</Chairman><A5Nr>**A9-0174/2020**</A5Nr>

<ShortTitel>FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19</ShortTitel>

<Procedure>Proposta di risoluzione </Procedure> <ReferenceNo>(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))</ReferenceNo>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero guidare le azioni in risposta alla pandemia di Covid-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa. | (2) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero guidare le azioni in risposta alla pandemia di Covid-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa ***e resiliente***. |

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (3) Gli Stati membri sono stati colpiti come mai prima dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata con misure specifiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. | (3) Gli Stati membri sono stati colpiti come mai prima dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali ***ed ha esacerbato la situazione di più di 109 milioni di persone che vivono in povertà o sono già a rischio di povertà, ha approfondito le spaccature sociali e ha aumentato la perdita di occupazione, i tassi di disoccupazione e le diseguaglianze, soprattutto in seno ai gruppi svantaggiati***. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata ***urgentemente*** con misure specifiche in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali***, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e altre misure intese a combattere la povertà***. |

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) Queste circostanze hanno un impatto particolare sul FEAD. Considerando che ***il*** numero di persone ***che*** si ***trovano*** in situazioni di deprivazione alimentare e materiale ***è*** in aumento a causa della pandemia di Covid-19, ***e*** che ***gli*** indigenti ***sono esposti*** a rischi particolari e a difficoltà ulteriori durante la crisi, gli Stati membri devono far fronte a ulteriori esigenze di finanziamento per l'erogazione del sostegno a titolo del ***Fondo***. | (4) Queste circostanze hanno un impatto particolare sul FEAD. Considerando che ***, nell'Unione, un considerevole*** numero di persone ***già*** si ***trovava*** in situazioni di deprivazione alimentare e materiale ***(13 milioni di persone ogni anno, compresi circa 4 milioni di minori, ricevevano, già prima della crisi della Covid-19, sostegno a titolo del FEAD), e che le cifre sono***  in aumento a causa della pandemia di Covid-19, ***situazione*** che ***vede le persone*** indigenti  ***più esposte*** a rischi particolari e a difficoltà ulteriori durante la crisi, gli Stati membri devono far fronte a ulteriori esigenze di finanziamento per l'erogazione del sostegno a titolo del ***FEAD***. |

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (5) Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall'economia e alle gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato unico dovuti alle restrizioni eccezionali attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione della Covid-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la tabella di marcia per la ripresa con una forte componente di investimento, ha chiesto l'istituzione dello [strumento europeo per la ripresa] e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse siano destinate ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale. | (5) Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall'economia e ***dalla società e*** alle gravi ripercussioni sul funzionamento ***del modello sociale europeo e*** del mercato unico dovuti alle restrizioni eccezionali attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione della Covid-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la tabella di marcia per la ripresa con una forte componente di investimento, ha chiesto l'istituzione dello [strumento europeo per la ripresa] e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse siano destinate ai settori e alle aree geografiche dell'Europa maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale. |

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (6) Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento11 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio12 e ha sbloccato risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri affinché superino gli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19, e preparino ***la*** ripresa ***economica***. Nel quadro di tale pacchetto ***è messo*** a disposizione a tale scopo un importo straordinario aggiuntivo di 58 272 800 000 EUR per l'impegno di bilancio dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di erogarlo rapidamente per l'economia reale attraverso le strutture esistenti per i programmi della politica di coesione 2014-2020. La Commissione dovrebbe fissare la ripartizione per ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive sulla base di un metodo di assegnazione basato sui dati statistici obiettivi più recenti disponibili ***riguardanti la*** prosperità relativa degli Stati membri e sull'entità degli effetti della crisi attuale sulle loro economie. Al fine di riflettere il carattere evolutivo degli effetti della crisi, la ripartizione dovrebbe essere riesaminata nel 2021 sulla base del medesimo metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici più recenti disponibili al 19 ottobre 2021. Per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, ***è opportuno che*** gli Stati membri ***possano*** assegnare ***le*** risorse aggiuntive al FEAD ***in funzione delle proprie esigenze***. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all'aumento del numero di indigenti registrato dall'inizio della pandemia di Covid-19. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l'assegnazione delle maggiori risorse all'assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi. Per le risorse aggiuntive ***sono*** inoltre introdotte possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR, il FSE e il FEAD nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. | (6) Il 27 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento11 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio12 e ha sbloccato risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri affinché superino gli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19, e preparino ***una*** ripresa ***sociale, resiliente e sostenibile dell'economia***. Nel quadro di tale pacchetto ***si sta mettendo*** a disposizione***,*** a tale scopo***,*** un importo straordinario aggiuntivo di 58 272 800 000 EUR per l'impegno di bilancio dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di erogarlo rapidamente per l'economia reale attraverso le strutture esistenti per i programmi della politica di coesione 2014-2020. La Commissione dovrebbe fissare la ripartizione per ciascuno Stato membro delle risorse aggiuntive sulla base di un metodo di assegnazione basato sui dati statistici obiettivi più recenti disponibili***, anche sulla parità riguardo alla*** prosperità relativa degli Stati membri***, sulla povertà e sui tassi di esclusione sociale e sulla natura*** e sull'entità degli effetti della crisi attuale sulle loro economie ***e società, con particolare attenzione alle persone indigenti, prestando attenzione specifica a gruppi quali i senzatetto e le persone che vivono in istituti segregati, che sono tradizionalmente non raggiunti dagli uffici statistici degli Stati membri. A tal fine, dovrebbero essere raccolti dati pertinenti e comparabili coinvolgendo le organizzazioni non governative e le autorità locali che operano nel settore della povertà e dell'esclusione sociale e nell’offerta di servizi alle persone indigenti***.Al fine di riflettere il carattere evolutivo degli effetti della crisi ***della Covid-19***, la ripartizione dovrebbe essere riesaminata nel 2021 sulla base del medesimo metodo di assegnazione, utilizzando i dati statistici ***e sulla parità*** più recenti disponibili al 19 ottobre 2021. Per fornire una risposta efficace all'impatto sociale della pandemia di Covid-19 sugli indigenti, ***e in deroga all'articolo 92, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/201312bis,*** gli Stati membri ***dovrebbero anche*** assegnare ***una quota delle*** risorse aggiuntive al FEAD. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all'aumento del numero di indigenti registrato dall'inizio della pandemia di Covid-19. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l'assegnazione delle maggiori risorse all'assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi. Per le risorse aggiuntive ***dovrebbero*** inoltre ***essere*** introdotte possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR, il FSE e il FEAD nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. ***Tenuto conto del ruolo fondamentale del FSE nell'eliminazione della povertà e nella lotta contro l'esclusione sociale, la sua quota non dovrebbe essere ridotta al di sotto dell'attuale obbligo giuridico del 23,1 % a livello di Unione.*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 COM(2020) 446. | 11 COM(2020) 446. |
| 12 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884). | 12 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884). |
|  | ***12bis Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).*** |

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(6 bis) A causa della femminilizzazione della povertà, che comporta una maggiore incidenza e una maggiore gravità della povertà tra le donne1 bis, gli aspetti di genere dovrebbero essere presi in considerazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del FEAD. Inoltre, in considerazione dell'indissolubile collegamento tra discriminazione e povertà, e in conformità dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | ***1 bis*** [***https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty***](https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty) |

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e per preparare ***la*** ripresa dell'economia, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L'entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare anticipi ai beneficiari, ove necessario, e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento. | (8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19***, alla luce del suo impatto sulla povertà e l’esclusione sociale,*** e per preparare ***una*** ripresa ***sociale, resiliente e sostenibile*** dell'economia ***e della società***, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento ***quanto prima possibile*** per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L'entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare anticipi ai beneficiari, ove necessario, e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento. ***Al fine di garantire un aiuto immediato ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per avviare il più rapidamente possibile i pagamenti anticipati.*** |

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(8 bis) La modalità di attuazione del FEAD non dovrebbe essere modificata in conseguenza del presente regolamento e il FEAD dovrebbe rimanere in regime di gestione concorrente.*** |

Emendamento 9

Proposta di regolamento

**Considerando 9**

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) Al fine di ridurre l'onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare la ripresa dell'economia, è opportuno che le risorse aggiuntive non siano soggette a cofinanziamento. | (9) Al fine di ridurre l'onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e di preparare la ripresa ***sociale, resiliente e sostenibile*** dell'economia ***e della società***, è opportuno che le risorse aggiuntive non siano soggette a cofinanziamento. |

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire una risposta all'impatto della crisi sanitaria sugli indigenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. | (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire una risposta all'impatto della crisi sanitaria ***e socio-economica*** sugli indigenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 14

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (14) Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria che ne deriva, è ritenuto necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. | (14) Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria ***e socio-economica*** che ne deriva, è ritenuto necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. |

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 6 bis – titolo

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Incremento ***volontario*** delle risorse in risposta alla pandemia di Covid-19 | Incremento delle risorse in risposta alla pandemia di Covid-19 |

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 6 bis – paragrafo 1

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Le risorse di cui all'articolo 6 ***possono essere*** incrementate dagli Stati membri ***su base volontaria*** in risposta alla pandemia di Covid-19, conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'incremento può incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022. | 1. Le risorse di cui all'articolo 6 ***sono*** incrementate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di Covid-19 ***con una quota minima pari ad almeno il 3 % delle risorse aggiuntive***, conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'incremento può incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022. |